


16 TESSILE



16.1 Andamento del settore a livello nazionale

I comportamenti della collettività nazionale e internazionale nel corso dell'ultimo quinquennio hanno subito, con riferimento al settore del riciclo della frazione tessile, importanti trasformazioni.

È aumentata infatti la consapevolezza dell'importanza della raccolta di abiti usati, con un interessante incremento del materiale raccolto. Inoltre, la stabilità del valore delle materie prime nel tempo, unitamente alla crescita della richiesta di materiale riciclato, ha consentito di mantenere apprezzabile il valore del materiale raccolto.

Tuttavia, nel corso del primo semestre del corrente anno, complice la crisi, la raccolta di materiale tessile in alcune aree ha subito una contrazione del 20%.

Per quanto riguarda il prezzo di alcune materie prime (fibre, seta, lana e juta), esso è sostanzialmente rimasto costante nel tempo, diversamente dal prezzo del cotone, che ha subito un crollo a partire da Febbraio 2011, per poi riprendersi nel corso del 2012.

Al fine di incrementare, diffondere e sviluppare su tutto il territorio italiano la raccolta differenziata dei rifiuti tessili e degli abiti usati è stato sottoscritto in data 7 Marzo 2012, da ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) e CONAU (Consorzio Nazionale Abiti ed Accessori Usati), un protocollo d'intesa per la raccolta differenziata della frazione tessile.

Tale intesa fissa, in un apposito modello di convenzione operativa e relativo allegato tecnico, i requisiti ottimali per lo svolgimento del servizio di raccolta e recupero dei rifiuti tessili che gli operatori devono offrire ai Comuni, tra i quali standard qualitativi, tipologia di cassonetti, frequenze della raccolta e caratteristiche degli impianti di trattamento.

Lo scopo è garantire una maggiore omogeneità sul territorio nazionale delle condizioni della raccolta e incentivarla attraverso la promozione della quantità e della qualità dei materiali raccolti, assicurare una corretta gestione dei rifiuti tessili da parte di operatori autorizzati e garantire al contempo la tracciabilità dei rifiuti per l'avvio a effettivo recupero degli stessi.

Oltre ai vantaggi in termini ambientali, economici e sociali, l'Accordo consente ai Comuni di disporre di un servizio di raccolta della frazione tessile senza oneri per le casse comunali, organizzato secondo standard di efficienza, che porterà all'aumento della relativa quota di recupero con conseguente riduzione del costo di smaltimento in discarica.

In aggiunta, ove pattuito, al Comune potrà essere riconosciuto dall'azienda che svolgerà il servizio un contributo in relazione al valore di mercato dei materiali recuperati, che l'Ente potrà destinare, per esempio, a campagne di comunicazione e sensibilizzazione della cittadinanza alle raccolte differenziate.


Grazie a tale previsione si è registrato un maggiore interesse dei Comuni nell'organizzazione e affidamento della raccolta di indumenti e accessori usati. Risulta, infatti, che siano state attivate convenzioni con nuovi Comuni e contemporaneamente si è riusciti a potenziare alcuni impianti e piattaforme di selezione e trattamento di raccolta differenziata.

Un'importante novità deriva dalla definizione di una specifica disciplina semplificata per le piccole imprese che intendono iscriversi nella categoria 1 dell'Albo Gestori Ambientali per svolgere esclusivamente l'attività di raccolta differenziata e trasporto di specifiche tipologie di rifiuti urbani, tra le quali figurano l'abbigliamento e i prodotti tessili.

Infatti, le dotazioni di veicoli e di personale di cui all'Allegato B, Tabella 1B, della Deliberazione n. 1 del 30 Gennaio 2003, relative alla raccolta differenziata, per alcune tipologie di rifiuti che dai dati di ISPRA non risultavano essere di produzione annua pro-capite significativa, apparivano sovradimensionate rispetto alle reali quantità che potevano essere raccolte in maniera differenziata e trasportate.

Il Comitato dell'Albo, pertanto, ha emanato la Deliberazione n. 6 del 12 Dicembre 2012 riguardante: "Modifiche alla Deliberazione n. 1 del 30 Gennaio 2003 recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti (categorie dalla 1 alla 5)".

16 TESSILE



Tale Delibera integra l'allegato B alla deliberazione n. 1/2003, con un'apposita previsione (indicata in Tabella 16.1) sulle dotazioni minime di veicoli e di personale per lo svolgimento esclusivo dell'attività di raccolta differenziata e trasporto di specifiche tipologie di rifiuti urbani che non risultano avere una significativa produzione annua pro-capite, garantendo, al tempo stesso, la permanenza delle garanzie di tutela dell'ambiente e le necessarie condizioni per assicurare servizi efficienti ed efficaci. Tra di esse figurano:

- › Abbigliamento (CER 20 01 10)
- › Prodotti tessili (CER 20 01 11)

Tabella 16.1. Requisiti minimi per l'iscrizione alla categoria 1B-bis (n.)

Abitanti serviti	< 5.000	> 5.000 < 20.000	> 20.000 < 50.000	> 50.000 < 100.000	> 100.000 < 500.000	> 500.000
Numero addetti	1	1	1	2	3	4
Numero veicoli	1	1	1	3	5	8

Fonte: Delibera del Comintato Albo n. 6 del 12/12/2012


16.1.1 La raccolta

Nel 2011, secondo i dati ISPRA, sono state raccolte complessivamente 96.700 ton, con un incremento del 20% rispetto al 2010. L'ISPRA stima che nel 2012 ci sia stato un ulteriore aumento della RD, che arriverebbe a 99.900 ton.

Nella Figura 16.1 si può vedere l'andamento della raccolta differenziata pro-capite di rifiuti tessili nelle Regioni italiane nel corso degli anni 2010 e 2011. In tutte le Regioni la raccolta pro-capite è aumentata nel 2011 rispetto al 2010, tranne che in Emilia Romagna e in Sardegna. I livelli più elevati, superiori ai 2 kg/ab, si sono registrati in Basilicata, Veneto, Trentino Alto Adige, Piemonte e Toscana.

La media nazionale risulta essere dell'1,63 kg/ab, in rialzo rispetto all'anno precedente, mentre i quantitativi di raccolta più bassi si sono registrati in Molise, Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta.

Figura 16.1. Raccolta differenziata pro-capite annua dei tessili per Regione (kg/ab) - 2010/2011



Fonte: ISPRA

Le ultime stime dell'ISPRA riferite all'anno 2012 (Figura 16.2), evidenziano come i migliori risultati (con una raccolta superiore ai 2 chili pro-capite) siano stati raggiunti soprattutto nelle Regioni del Centro-Nord (Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Toscana e Marche).

In questa area geografica, infatti, la raccolta si attesta intorno a 1,92 kg/ab nel Nord, e 2,07 nel Centro. Le Regioni del Sud, infine, raggiungono solo 1,14 kg/ab annui.

16 TESSILE





Figura 16.2. Raccolta differenziata pro-capite dei tessili per Regione (kg/ab-anno) - 2012



Fonte: Stime ISPRA

16.2 Problematiche e potenzialità di sviluppo del settore

Molti sono i punti critici e gli ostacoli del settore, che si auspica siano presto affrontati.

Diffusione della conoscenza della normativa di riferimento

Spesso si è riscontrato un recepimento solo parziale, da parte dei Comuni, delle norme relative ai Bandi di gara e di affidamento su convenzione; ciò riguarda non solo la conoscenza di norme generali e di settore, ma anche di quelle relative all'Albo Gestori Ambientali.

Sarebbe opportuno, in tal senso, provvedere alla formazione del personale delle cooperative, delle aziende, nonché dei Comuni circa la conoscenza delle convenzioni, dei Bandi di gara e delle forme di raccolta differenziata, attraverso appositi corsi di formazione, anche con il supporto di CONAU, che all'interno di FISE UNIRE rappresenta la filiera del riciclo di tale tipologia di rifiuti.

Obbligo di preventiva igienizzazione degli indumenti

Non pochi problemi sono scaturiti dalla modifica del punto 8.9 Allegato 1 Suballegato 1 del DM 05/02/98 per la parte relativa alla fase R3 igienizzazione, che determina la possibilità di classificare tali rifiuti quali Materie Prime Seconde e ne permette la loro commercializzazione.


Il decreto in oggetto stabilisce, infatti, contrariamente a quanto richiesto in altri Stati membri (Germania, Francia, Austria e Regno Unito) che occorre una preventiva fase di igienizzazione per il raggiungimento di determinati parametri di sicurezza. Ciò causa un aumento dei costi di gestione, a vantaggio dei materiali provenienti da altri Stati esteri e crea una disparità di trattamento all'interno dello stesso Unione europea. D'altronde, una recente ricerca svolta dall'Istituto IAMA e dal Laboratorio Nuova Igea di Firenze, che ha registrato anche il controllo di ASL, ARPAT e Provincia di Prato, ha evidenziato come la sola attività di selezione e cernita permetta di raggiungere parametri di carica batterica nettamente inferiori a quelli previsti. Si auspica, quindi, l'eliminazione dell'obbligatorietà della fase di igienizzazione, che tra l'altro, non è richiesta alle associazioni umanitarie che raccolgono o smistano indumenti e accessori destinati alle famiglie bisognose.

Problematiche legate all'export

Alcune autorità doganali italiane, diversamente dagli altri Paesi, hanno contestato l'invio degli indumenti e accessori usati a norma dell'Allegato VII, previsto per i rifiuti appartenenti alla Lista Verde, richiedendo invece la notifica, con il conseguente aumento dei costi e delle procedure d'imbarco e creando così diversità di condizioni di mercato tra le aziende italiane e quelle estere.

L'esportazione degli abiti e accessori usati, infatti, è sempre stata effettuata con il codice doganale 6309, sia nei Paesi comunitari che non comunitari, in considerazione del fatto che tali rifiuti sono classificati come articoli da rigattiere, confezionati in sacchi, contenenti abiti usati e accessori, tal quali come raccolti. A partire dall'entrata in vigore del D.Lgs. 205/2010, modificativo del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., tali rifiuti sono stati sottoposti alla nuova fase di recupero R12, che prevede la se-

16 TESSILE



lezione e la cernita, con l'eliminazione di materiali non conformi. La norma di attuazione del D.Lgs. 152/2006, il DM 05/02/98 sui rifiuti recuperabili, al punto 8.9 dell'Allegato 1 Suballegato 1, stabilisce le caratteristiche del rifiuto proveniente da cicli di post-consumo costituiti da "indumenti, accessori di abbigliamento e altri manufatti tessili confezionati". Dizione che sta a significare che la raccolta differenziata di abiti usati per il recupero riguarda tutte e tre le tipologie sopra citate, ovvero:

- ▶ indumenti di qualsiasi materiale (il termine è generico e non si riferisce solo agli indumenti in materiale tessile);
- ▶ accessori di abbigliamento (come scarpe, guanti, borse, cappelli, etc.);
- ▶ altri manufatti tessili, (coperte, lenzuola, tovaglie, tende, etc.) che per espressa previsione non possono essere di altro materiale se non tessile.

Una distinzione che viene rimarcata anche nella descrizione delle fasi di recupero, e che conferma l'attribuzione a detti rifiuti della qualifica e relativo codice di materiale misto per rigattiere, peraltro non essendo gli stessi materiali riconducibili ad altro codice doganale più specifico.

Per quanto riguarda invece l'attribuzione della voce B 3030 "Rifiuti tessili", di cui all'"Elenco verde" del Reg. 1013/06 (Allegato III), essa sembrerebbe non riferirsi unicamente ai materiali di natura "tessile", per le seguenti ragioni:

- ▶ anzitutto, nell'elenco dei materiali riferiti al B 3030 si ritrovano altresì cascami di "peli fini e grossolani di animali", che niente hanno che fare con la natura tessile;
- ▶ in particolare poi, occorre far presente che la specifica in lingua originale recita testualmente: "*Worn clothing and other worn textile articles*", tradotta in italiano con "Indumenti e altri articoli tessili usurati". Tale imprecisa traduzione può dare adito a errate applicazioni della normativa: infatti, se traduciamo correttamente quanto scritto in lingua originale cambia sostanzialmente il significato. La corretta traduzione sarebbe piuttosto: "Abbigliamento usato e altri articoli tessili usurati" dove, nella prima parte, si indica l'abbigliamento nella sua genericità, senza specificarne la natura tessile, in quanto nell'abbigliamento sono compresi per esempio tutti gli accessori, anche di natura diversa dal tessile, come le scarpe e le borse; nella seconda parte (articoli tessili usurati) si specifica la natura tessile, come per esempio nel caso delle tende, coperte, tovaglie, etc;
- ▶ se quanto sopra non fosse vero non si capisce dove dovrebbero essere altrimenti collocati gli accessori di abbigliamento diversi dal tessile, non essendoci nell'elenco una voce specifica: pertanto si ritiene più corretto inserire tali articoli nella voce B 3030.


A conferma di quanto sostenuto, occorre notare che la maggioranza dei Paesi membri della Comunità europea applicano la norma secondo la precedente interpretazione, considerando l'abbigliamento con tutti gli accessori (anche se non di natura tessile) assimilabili al B 3030 e, in alcuni casi, non considerandoli addirittura rifiuti.

Ove si dovesse accedere alla classificazione dei materiali in questione come rifiuti urbani misti e quindi all'utilizzazione, per l'esportazione degli stessi, delle procedure di notifica e autorizzazione preventiva ex art. 34 del Regolamento 1013/06, vi sarebbero conseguenze non indifferenti non solo per gli operatori del settore ma anche per il mondo delle cooperative sociali, della Caritas e dei Comuni. In particolare:

- ▶ gli Operatori dovrebbero predisporre una nuova organizzazione degli impianti di recupero e trattamento, nonché mettere in campo una procedura di notifica, non certamente semplice e ritardante data la necessità delle autorizzazioni dei Paesi esteri, nonché della presentazione delle fideiussioni;
- ▶ le cooperative e le Caritas diocesane dovrebbero riorganizzare il sistema della Raccolta Differenziata, predisponendo una serie di attività di selezione, con spese che annullerebbero in parte il ricavato del bene;
- ▶ i Comuni assisterebbero a un calo della Raccolta Differenziata con conseguente riduzione delle percentuali di abbattimento della tassa di conferimento dei rifiuti in discarica, che come conseguenza porterebbe ad un aumento del tributo per il cittadino.

Da tutto ciò risulta chiaro ed evidente come allo stato attuale sussista una dicotomia tra norme ambientali e norme doganali tale da implicare anche considerazioni e valutazioni di livello economico e politico.

16 TESSILE



Inoltre, le conseguenze di una classificazione differente da quella adottata dagli altri Paesi europei dovrebbero essere analizzate nel loro complesso sul piano della concorrenza internazionale, considerando l'esigenza di salvaguardare parità di condizioni tra le aziende italiane e quelle degli altri Paesi UE. Se l'interpretazione avanzata da alcune autorità doganali italiane fosse affermata, le aziende estere godrebbero di un regime di favore rispetto a quelle italiane svolgenti analoghe attività sulle stesse tipologie di beni, situazione ritenuta non accettabile e che richiede un pronto intervento per definire, senza lasciare spazio a interpretazioni soggettive, la questione.

Applicazione della Fase R12 agli impianti ex art. 216

Pare necessario dare istruzioni chiare alle Regioni circa la possibilità di svolgere, per gli impianti in procedura semplificata ex art. 216, la fase R12 "Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11", prevista dall'Allegato C al D.Lgs. 152/2006.

A oggi risulta che solo alcune Province della Toscana consentono l'applicazione di tale importante fase agli impianti ex art. 216, che altrimenti può essere svolta solo in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..